

COMUNE DI SAN MARCELLINO

(Provincia di Caserta)



REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E/O SISTEMI FISSI PER RADIOTELECOMUNICAZIONI

*Approvato
con deliberazione del
Consiglio Comunale
n°6 del 30.03.2001*

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2
DEFINIZIONI

ART. 3
DOCUMENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ART. 4
AUTORIZZAZIONI ALLA MODIFICA DI IMPIANTI PREESISTENTI

ART. 5
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI

ART. 6

ADEMPIMENTI DEL SINDACO E DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**ART. 7
LIMITI ALL'INSTALLABILITÀ DEGLI IMPIANTI****ART. 8
IMPIANTI PREESISTENTI, IN VIOLAZIONE ALLE NORME DI CUI AL PRECEDENTE ART. 7****ART. 9
IMPIANTI NON ASSOGGETTABILI ALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO****ART. 10
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO****Art.1
Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione, sul territorio comunale, di nuovi impianti e/o sistemi fissi per radiotelecomunicazioni ed, in particolare:

- a) emittenti radio;
- b) emittenti televisive;
- c) stazioni radio base per telefonia mobile;
- d) impianti per radioamatori;
- e) elettrodotti, di nuova costruzione, per alta tensione,

in conformità alle norme recate dalla Legge 7 marzo 2001 n°36 che, d'ora innanzi, sarà indicata con il termine Legge quadro, ed in virtù del potere conferito ai comuni dall'art.8 della stessa.

**Art. 2
Definizioni**

Le definizioni, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, sono quelle di cui all'art.3 della Legge quadro.

Per la determinazione dei valori cui esse fanno riferimento, si rinvia alla normativa regionale nonché ai Decreti di attuazione della Legge quadro medesima.

Art. 3
Documentazione dell'istanza di autorizzazione

Finché la Regione Campania non avrà provveduto a determinare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di cui al presente Regolamento, la documentazione da esibire a corredo dell'istanza di autorizzazione per la realizzazione degli impianti di cui al precedente art.1 è costituita da:

a. istanza in duplice copia, di cui una in competente bollo, sottoscritta dai soggetti di cui al 1° comma dell'art.4 della Legge 28.01.1977 n° 10;

b. copia del titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento con indicazione dei dati catastali e dell'ubicazione dell'immobile;

c. atto unilaterale d'obbligo mediante il quale il richiedente la autorizzazione si impegni al rispetto delle prescrizioni eventualmente fissate -a salvaguardia della salute pubblica, della compatibilità ambientale e della tutela del paesaggio- dall'ARPA e/o altro Ufficio competente quanto alle distanze di sicurezza ed all'inibizione dell'uso dello spazio occupato dall'istallazione;

d. progetto delle opere a farsi, in triplice copia, asseverato in un'unica tavola da Tecnico abilitato e comprensivo di:

-relazione ed elaborati grafici dei rilievi (in scala

1:10.000),

-relazione ed elaborati grafici di progetto in ordine alla struttura dell'impianto;

-prospetti e pianta;

-documentazione fotografica dei luoghi di progetto;

-dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici vigenti;

-certificazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto riportante:

I-banda di frequenza sulla quale opererà l'impianto;

II-numero di celle e di trasmettitori per ognuna di esse;

III-potenza nominale in uscita, espressa in watt, per ogni singolo trasmettitore;

IV-potenza nominale, espressa in ERP, irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione;

V-diagrammi di irradiazione, espressi in dB, rispetto al piano orizzontale e verticale;

VI -direzione di irradiazione rispetto al nord geografico;

VII-dimensioni degli elementi radianti;

VIII-eventuale inclinazione complessiva, elettrica e meccanica;

e. parere favorevole dell'ARPA; ove tale Agenzia non fosse operativa, il parere favorevole dovrà essere stato espresso dall'ANPA, dal P.M.P. dell'ASL e/o dall'ISPESL, reso sulla scorta di dichiarazione di responsabilità a firma di Tecnico abilitato, quanto al rispetto dei valori limite di cui alla normativa regionale e/o ai Decreti di attuazione della Legge quadro e dalla quale risulti:

- **l'intensità del campo elettromagnetico preesistente all'installazione dell'impianto oggetto della domanda, misurata in quattro fasce orarie ricomprese nell'intervallo tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 20 e le ore 22;**
- **che le previsioni di campo elettromagnetico dell'impianto, in condizioni di massima operatività, siano contenute entro i limiti di cui di cui alla normativa regionale e/o ai Decreti di attuazione della Legge quadro e siano state calcolate in punti significativi ed accessibili evidenziati su grafici e foto;**
- **che, in ogni caso, nelle aree circostanti e con esclusione di quelle inibite ad ogni uso e per ogni tempo di utilizzo, le previsioni di campo rispettino i limiti di cui di cui alla normativa regionale e/o ai Decreti di attuazione della Legge quadro;**
- **la valutazione dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto;**

f. nulla osta dell'Organo competente per gli impianti situati in luoghi sottoposti a vincolo;

g. relazione geologico/tecnica, quanto al sito, a firma di professionista abilitato;

h. indicazione delle misure necessarie per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti ai lavori;

i. atto unilaterale d'obbligo, sottoscritto dal richiedente la concessione, con il quale venga assunto l'impegno alla rimozione dell'impianto e di tutte le sue pertinenze nonché alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza della concessione ministeriale, qualora questa non sia rinnovata, ovvero in caso di dismissione nel caso in cui l'impianto non venga trasferito ad altro concessionario subentrante.

Art. 4**Autorizzazioni alla modifica di impianti preesistenti**

La sostituzione e/o la modifica di una singola cella o di un singolo trasmettitore di impianto già oggetto di autorizzazione è soggetto ad autorizzazione.

All'istanza, in duplice copia, rivolta al rilascio dell'autorizzazione devono essere allegati il parere favorevole di cui al precedente art.3, lettera F e la certificazione delle caratteristiche tecniche di cui al precedente art. 3, lettera D.-

Art. 5

Disciplina degli impianti preesistenti

Per gli impianti già esistenti (o in costruzione) alla data di approvazione del presente Regolamento, il Responsabile dell'Area Tecnica chiede ai proprietari dei siti ed ai titolari degli impianti il parere favorevole dell'ARPA e la documentazione di cui alla lettera d), e) ed f) del precedente art.3.

I proprietari dei siti ed i titolari degli impianti sono obbligati a far pervenire il parere favorevole e la relativa documentazione nel termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica; tale termine può essere prorogato una sola volta e per comprovati motivi.

Nell'ipotesi di mancata trasmissione dei documenti richiesti nel termine di cui al comma precedente il Responsabile dell'Area Tecnica propone al Sindaco gli atti da adottare ai sensi dell'art. 38 della Legge 8 giugno 1990 n° 140.

Art. 6

Adempimenti del Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica

Il Sindaco ed il Responsabile dell'Area Tecnica vigilano sul rispetto dei limiti fissati dalle norme regionali e dai Decreti di attuazione della Legge quadro e possono, in ogni momento, procedere a verifica degli impianti a mezzo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e/o dei Presidi Multizonali di Prevenzione ovvero, in caso di impossibilità o di mancanza degli strumenti necessari alla misurazione dei campi elettromagnetici, a mezzo di imprese e/o di professionisti con comprovata specializzazione in materia.

Art. 7

Limiti all'installabilità degli impianti

E' vietata l'installazione degli impianti di cui al precedente art. 1 su scuole, asili nido, case di cura e di riposo, gabinetti medici e di analisi nonché all'interno di parchi gioco, ville pubbliche, aree a verde attrezzato e nelle loro adiacenze, a distanza inferiore a mt. 200, calcolati tra il perimetro esterno di tali strutture e la base del manufatto che supporta l'impianto.

Ove venga chiesta autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al precedente art.1 su immobili destinati a civile abitazione, occorrerà preliminarmente stabilire se trattisi di immobili con unico proprietario o con una pluralità di proprietari.

Nel caso di immobili con unico proprietario, questi potrà ottenere il titolo chiesto ove, in regola con la documentazione di cui al precedente art. 3, documenti la insussistenza di altri insediamenti di cui al primo comma del presente articolo e di immobili destinati a civile abitazione a distanza inferiore a mt. 200, calcolati tra il perimetro esterno di tali strutture e la base del manufatto che supporta l'impianto.

Nel caso di immobili con una pluralità di proprietari, questi potranno ottenere il titolo chiesto ove, in regola con la documentazione di cui al precedente art.3, documentino la insussistenza di altri insediamenti di cui al primo comma del presente articolo e di immobili destinati a civile abitazione a distanza inferiore a mt. 200, calcolati tra il perimetro esterno di tali strutture e la base del manufatto che supporta l'impianto, nonché atto d'assenso della totalità dei condomini, siano essi o no costituiti in condominio.

E' vietato l'insediamento degli impianti di cui al precedente art.1 sui singoli immobili soggetti ai vincoli di cui alla Legge n°1497/1939 ed al R.D. n°1357/1940.

Art. 8

Impianti preesistenti, in violazione alle norme di cui al precedente art.7.-

Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che risultino insediati in difformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 7, il Responsabile dell'Area Tecnica dispone la revoca delle autorizzazioni ed ordina la rimozione dell'impianto e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei titolari dell'impianto medesimo.

Art. 9

Impianti non assoggettabili alla disciplina del presente Regolamento

Non costituiscono oggetto della disciplina posta dal presente Regolamento le installazioni e le stazioni militari, quelle della Protezione Civile, quelle della rete A.I.B. (Avvistamento Incendi Boschivi) e quelle strettamente necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso e di vigilanza.

Art.10

Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione con la quale il Consiglio Comunale lo avrà approvato sarà stata esaminata senza rilievi dall'Organo Regionale di Controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo Pretorio del Comune.

INDICE [^]